SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 15**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 gennaio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

Si avverte che verrà interrotto l'invio dei fascicoli agli abbonati che non saranno in regola con il rinnovo alla data del 3 febbraio 1990.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1989.

Determinazione e ripartizione del contingente delle aspettative sindacali nel comparto «scuola» per i trienni 1984-86 e 1987-89.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 dicembre 1984 con il quale è stato determinato e ripartito — per il triennio 1984-86 — il contingente dei dipendenti, docenti e non docenti, della scuola primaria, secondaria ed artistica per il quale è consentito il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Considerato che, con decisione n. 2616, pubblicata in data 1° agosto 1986, il tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione III, ha accolto il ricorso proposto dalla Federazione italiana scuola (F.I.S.) ed ha annullato il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 1984, riconoscendo in sostanza che alla citata Federazione spettavano sette aspettative sindacali per il triennio 1984-86;

Tenuto conto che il Consiglio di Stato - sezione VI, con decisione n. 463, pubblicata in data 3 luglio 1987, ha confermato la decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione III, n. 2616-1986;

Vista la decisione n. 597, pubblicata in data 22 aprile 1988, con la quale il tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione III, ha accolto il ricorso della Federazione italiana scuola (F.I.S.) per l'esecuzione del giudicato formatosi a seguito delle decisioni n. 2616-1986 del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione III e n. 463-1987 del Consiglio di Stato - sezione VI;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 1987 con il quale si è proceduto a determinare e a ripartire — per il triennio 1987-89 — il contingente relativo ai dipendenti, docenti e non docenti, della scuola primaria e secondaria ed artistica per il quale è consentito il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Considerato che, a seguito del ricorso della Federazione italiana scuola (F.I.S.) proposto per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 1987, in quanto il contingente in esso previsto è stato ripartito tra le altre organizzazioni sindacali, con esclusione della ricorrente Federazione, il tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione I, con ordinanza n. 790 del 3 agosto 1989, ha accolto la domanda incidentale di sospensione, limitatamente all'assegnazione alla ricorrente Federazione di sette aspettative sindacali;

Ritenuto che occorre dare esecuzione alle decisioni del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione III, n. 2616-1986 e del Consiglio di Stato - sezione VI, numero 463-1987, costituenti giudicato e che, nel contempo, è opportuno dare attuazione all'ordinanza n. 790-1989 del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione I;

Visto il parere del Consiglio di Stato - commissione speciale pubblico impiego del 7 giugno 1982, distinto con il numero di sezione 1997-80 - prima - e con il numero della commissione speciale pubblico impiego n. 173-1982;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1989 concernente la delega di funzioni al Ministro per la funzione pubblica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contingente di duecentoventi unità, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 1984, dei dipendenti, docenti e non docenti, della scuola primaria, secondaria ed artistica per i quali è consentito — per il triennio 1984-86 — il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in esecuzione delle decisioni giurisdizionali del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione III, n. 2616-1986, del Consiglio di Stato - sezione VI, numero 463-1987 e del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione I, n. 597-1988, indicate in premessa, è così ripartito tra le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative:

sessantanove unità al Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola (S.N.A.L.S.);

sessantatre unità alla Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) nelle sue componenti S.I.S.M. e S.I.N.A.S.C.E.L.;

cinquantatre unità alla Confederazione generale italiana lavoratori (C.G.I.L.);

ventidue unità alla Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

sette unità alla Federazione italiana scuola (F.I.S.);

sei unità alla Confederazione italiana sindacati nazionali autonomi lavoratori (C.I.S.N.A.L.).

Art. 2.

1. Il contingente di duecentoventisette unità, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 1987, dei dipendenti, docenti e non docenti, della scuola primaria, secondaria ed artistica per i quali è consentito — per il triennio 1987-89 — il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968,

n. 249, in adesione all'ordinanza n. 790-1989 del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione I e all'ordinanza del Consiglio di Stato - sezione VI, n. 768-1989, è così ripartito tra le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative:

settantadue unità al Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola (S.N.A.L.S.);

sessantacinque unità alla Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) nelle sue componenti S.I.S.M. e S.I.N.A.S.C.E.L. e C.I.S.L.-Scuola;

cinquantacinque unità alla Confederazione generale italiana lavoratori (C.G.I.L.);

ventidue unità alla Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

sette unità alla Federazione italiana scuola (F.I.S.);

sei unità alla Confederazione italiana sindacati nazionali autonomi lavoratori (C.I.S.N.A.L.).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1989
Registro n. 15 Presidenza, foglio n. 105

90A0218

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 dicembre 1989, n. 436.

Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano duro.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'art. 10;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 3103/76 del 16 dicembre 1976, che determina le condizioni necessarie per la concessione dell'aiuto al grano duro previsto dal succitato art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75 e successive modifiche e/o integrazioni;

Visto il regolamento CEE della commissione n. 1738/89 del 19 giugno 1989, concernente le modalità di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. in particolare il punto *e)* dell'art. 3;

Considerato che i regolamenti comunitari sopra citati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime di aiuto;

Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, della istruttoria, del controllo e della liquidazione delle domande di aiuto;

Considerata la necessità di emanare i necessari provvedimenti nazionali;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge n. 400 del 23 agosto 1988;

Udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato, espressasi in data 16 novembre 1989;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, commi terzo e quarto della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1.

1. Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle disposizioni comunitarie riguardanti l'aiuto per la produzione di grano duro, si osservano le norme del presente regolamento.

TITOLO PRIMO

Art. 2.

Beneficiari dell'aiuto

1. Ai sensi dell'art. 1, punto 2, del regolamento del Consiglio CEE n. 3103/76, citato in premessa, l'aiuto sarà concesso ai produttori di grano duro seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.

2. L'aiuto è concesso per ogni ettaro di superficie su cui è stata effettuata la semina ed è stato conseguito il raccolto. In conformità delle disposizioni di cui all'art. 1, punto 2, del regolamento CEE n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, si considera che su una superficie a grano duro sia stata effettuata la semina e sia stato conseguito il raccolto quando tale superficie è stata ed è oggetto di normali lavori di coltivazione per la produzione di grano duro e ne è in corso la vegetazione.

3. Le superfici devono essere interamente seminate. Sono assimilate alle superfici interamente coltivate anche le colture miste, di grano duro e piantagione arborea, allorché il primo offra il reddito prevalente.

4. Nella dichiarazione di coltivazione di cui agli articoli successivi, il produttore dovrà fare specifica menzione della coltura consociata e della relativa densità arborea.

5. La superficie del terreno riservata alla piantagione arborea deve essere dedotta con criteri forfettari.

Art. 3.

Concessione dell'aiuto

1. Il rilascio del provvedimento di concessione dell'aiuto ha luogo in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'interessato deve presentare la dichiarazione di coltivazione delle superfici seminate;

b) la richiesta di concessione dell'aiuto deve riguardare l'attività di produzione di una varietà di grano duro ricompresa nell'allegato *A* del presente regolamento;

c) deve intervenire l'esito favorevole dei controlli previsti dalle disposizioni comunitarie.

2. Qualora non si sia in presenza di tutti i presupposti necessari per il rilascio del provvedimento di concessione, l'amministrazione rigetta la domanda.

Art. 4.

Pagamento dell'aiuto

1. Al pagamento dell'aiuto, per l'importo unitario che sarà stato annualmente stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, provvederà, in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., entro il 30 aprile dell'anno successivo.

TITOLO SECONDO

Art. 5.

Compilazione dichiarazione

1. La presentazione della dichiarazione di coltivazione equivale, a tutti gli effetti, alla presentazione della domanda di concessione dell'aiuto, ai sensi del punto 2 dell'art. 4 del regolamento CEE n. 3103/76 del Consiglio, adottato il 16 dicembre 1976. Essa deve essere presentata in duplice esemplare dai produttori interessati, a pena di decadenza, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. La dichiarazione di coltivazione deve essere firmata per esteso dal produttore. Costui, se analfabeta, dovrà apporre nella dichiarazione il segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni che devono indicare il proprio domicilio. In ambedue i casi, le sottoscrizioni devono essere completate con l'aggiunta degli estremi del documento ufficiale di riconoscimento.

3. La dichiarazione di coltivazione, redatta in conformità al modello allegato al presente regolamento e corredata dal certificato di stato di famiglia, deve contenere, per la sua validità, i seguenti elementi:

a) cognome, nome, luogo, data di nascita, residenza del produttore e sua qualifica (proprietario, conduttore o diretto coltivatore, proprietario concedente a qualsiasi titolo, titolare di contratto agrario associativo. di affittanza, ecc.);

b) i dati di individuazione del fondo nel quale è stata effettuata la semina del grano duro (comune, località e denominazione del fondo stesso, con l'indicazione del suo proprietario);

c) la specificazione della superficie aziendale nella quale la semina è stata effettuata, riportando la superficie catastale delle singole particelle, nonché le frazioni delle stesse, che compongono detta superficie;

d) la o le varietà di grano duro seminate;

e) il modo di conduzione dell'azienda e l'indicazione degli eventuali compartecipanti alla coltivazione, specificandone le generalità, la residenza e il rapporto di compartecipazione, ed indicando, riferita alla superficie, la quota di spettanza degli stessi;

4. L'organo istruttorio può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nelle domande di aiuto.

5. Qualora intevenga la richiesta di notizie o di documenti da parte dell'organo istruttorio, spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, il produttore deve ottemperare alla richiesta, in conformità al contenuto di questa, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data di ricevimento della raccomandata postale. Nel caso di inottemperanza, l'amministrazione respinge la domanda di concessione. Qualora già sia stata rilasciata la concessione, l'amministrazione ne dispone la decadenza, provvedendo al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 6.

Presentazione dichiarazione

1. In ogni provincia ciascun produttore di grano duro deve presentare una sola dichiarazione di coltivazione per tutte le superfici seminate nella provincia stessa: se è presentata più di una dichiarazione di coltivazione, l'amministrazione rigetta le domande di concessione dell'aiuto.

2. Nel caso in cui la superficie seminata sia ripartita tra più partecipanti ad una impresa agricola, ciascun produttore può presentare la dichiarazione di coltivazione per la parte di propria spettanza. Tale dichiarazione può essere presentata da uno solo dei compartecipanti purché sottoscritta dagli altri secondo le quote di spettanza di ciascuno.

3. Eventuali correzioni od integrazioni alla dichiarazione di coltivazione possono essere presentate, a pena di irricevibilità, con le stesse modalità previste dagli articoli 5 e 7 e nel termine stabilito dal comma 1, dell'art. 5.

4. Se la dichiarazione di coltivazione è presentata ad un ufficio incompetente, in contrasto con le disposizioni dell'art. 7, comma 1, del presente regolamento, l'amministrazione respinge la domanda di concessione dell'aiuto.

5. Le dichiarazioni pervenute dovranno essere sottoposte ad elaborazione informatica per quanto concerne i dati relativi alle particelle catastali su cui insistono gli appezzamenti dichiarati seminati a grano duro (foglio di mappa, numeri mappali, superfici delle particelle, relative superfici degli appezzamenti seminati, ditta catastale, partita catastale).

6. In assenza di sistema informatico, l'organo di controllo assicurerà eguale verifica preventiva delle particelle denunciate attraverso registrazione idonea degli stessi dati catastali.

TITOLO TERZO

Art. 7.

Organi di controllo

1. La dichiarazione di coltivazione deve essere presentata direttamente presso l'ufficio competente o spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine previsto dal comma 1, dell'art. 5 del presente regolamento. La competenza alla ricezione della dichiarazione di coltivazione e così determinata:

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sardegna agli uffici degli enti di sviluppo agricolo esistenti nel capoluogo di provincia, tranne che per la provincia di Catanzaro il cui ufficio ha sede in Crotone;

nelle province delle regioni Campania e Sicilia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;

nelle province della regione Lazio ai rispettivi settori decentrati provinciali agricoltura;

nelle province della regione Marche ai rispettivi servizi decentrati agricoltura foreste ed alimentazione;

nelle province della regione Toscana alle rispettive amministrazioni provinciali - assessorato agricoltura.

2. L'ufficio competente provvede alla istruttoria, al controllo ed alla emanazione dei provvedimenti che hanno per oggetto le domande di concessione dell'aiuto.

TITOLO QUARTO

Art. 8.

Criteri controlli

1. Il campione delle aziende da sottoporre a controllo deve essere rappresentativo dell'intera provincia e formato tenendo conto dei seguenti parametri:

a) fisici:

altimetria;
maglia poderale;
grado di accorpamento fondiario;

b) economici:

modo di conduzione;
indirizzo produttivo;
avvicendamento colturale.

2. Criteri di sorteggio delle aziende: l'amministrazione deve elaborare trasparenti criteri di sorteggio delle aziende da sottoporre a controllo, disponendo la individuazione di esse in base alla successione alfabetica o numerica ed effettuando l'estrazione di una lettera o del numero di protocollo della dichiarazione di coltivazione. L'amministrazione può seguire qualsiasi altro metodo, previamente determinato, che assicuri comunque la casualità della scelta.

3. Per la formazione del campione, che dovrà costituire oggetto di apposito verbale, si ritiene necessaria la presenza di un rappresentante dei produttori di grano duro designato dalle organizzazioni professionali agricole ed eventualmente di un rappresentante delle organizzazioni tecniche di cui al successivo comma 9.

4. La percentuale minima delle aziende da assoggettare al controllo non può essere inferiore al 15% delle domande presentate.

5. Qualora la differenza negativa tra la superficie risultante dalle statistiche ufficiali (ISTAT), relativa alla campagna precedente per la provincia in questione, e la superficie risultante dalle domande pervenute per la stessa campagna e per la stessa provincia, sia superiore al 15%, il limite di cui al precedente paragrafo deve essere aumentato della metà dello scarto riscontrato fino al massimo del 100%.

6. Qualora le dichiarazioni risultate non veritiere, ovvero non assoggettate al sopralluogo per assenza del produttore, nella precedente campagna nella provincia in questione, superino l'8% del totale, la percentuale da sottoporre a controllo non può essere inferiore al 30%, fermo restando quanto previsto nel precedente comma.

7. Tutte le dichiarazioni relative a investimenti superiori a 40 ettari sono assoggettate a controllo e fanno parte delle percentuali minime di sopralluogo di cui ai commi precedenti.

8. Nel caso in cui un organo regionale, a causa di comprovate difficoltà, ritenesse di non poter assicurare la puntuale e corretta applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento, in materia di controlli, esso ne informa immediatamente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre n. 20, Roma e l'A.I.M.A. - Via Palestro n. 81, Roma.

9. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, ferma restando la competenza dell'organo regionale interessato in materia di ricezione delle dichiarazioni di coltivazione, di verifica amministrativa e di liquidazione dell'aiuto, l'A.I.M.A., d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, può affidare il compito degli accertamenti sulle superfici ad organizzazioni tecnico-professionali (ordine degli agronomi, collegio dei periti agrari e dei geometri) attraverso apposita convenzione.

Art. 9.

Modalità di controllo

1. Il controllo delle superfici oggetto del sopralluogo aziendale deve essere effettuato:

a) preliminarmente, mediante identificazione sulla base dell'estratto della mappa catastale;

b) successivamente, mediante misurazione fisica degli appezzamenti di terreno seminati.

2. La misurazione prevista nel precedente comma 1 deve essere eseguita secondo il metodo seguente:

superfici seminate costituenti un solo appezzamento: misurazione dello stesso;
superfici costituite da appezzamenti non accorpati:

a) da due a cinque appezzamenti non accorpati: misurazione dell'appezzamento più esteso e di quello di estensione media;
b) da sei a dieci appezzamenti non accorpati: misurazione dei due appezzamenti più estesi e di uno di media estensione;
c) oltre dieci appezzamenti non accorpati: misurazione delle due superfici più estese e di tre appezzamenti di estensione media.

3. Lo scarto di superficie che risulti dalla misurazione, effettuata con i criteri di cui sopra, rispetto alla superficie dichiarata per gli stessi appezzamenti, viene estrapolato sull'intera superficie dichiarata.

4. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma 3 il produttore può richiedere all'organo di controllo l'immediata misurazione della superficie totale.

Art. 10.

Tolleranze

1. Qualora la differenza riscontrata rispetto alla superficie dichiarata non risulti superiore al 10 % e comunque non superiore ad un ettaro, l'aiuto è egualmente concesso.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, l'importo dell'aiuto va calcolato sulla base della superficie accertata ed è ridotto per un ammontare corrispondente alla medesima percentuale accertata.

3. Negli altri casi di discordanza, tutte le superfici facenti parte dell'azienda sono escluse dal beneficio dell'aiuto per la campagna in corso e per quella successiva, con provvedimento motivato dell'amministrazione.

4. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, l'organo di controllo dovrà tenere l'inventario catastale relativo: al numero di partita catastale, al foglio e ai fogli di mappa, al numero e ai numeri mappali, alla estensione, alla qualità, alla classe, al reddito dominicale e al reddito agrario delle superfici delle aziende per le quali ricorre l'esclusione per la campagna successiva.

5. Con l'apposita attestazione riportata nel modulo allegato al presente regolamento, il produttore interessato afferma, sotto la propria responsabilità, che le superfici dichiarate, a qualsiasi titolo coltivate, possono essere oggetto di valutazione ai fini della concessione dell'aiuto, non essendo intervenuto il provvedimento sanzionatorio previsto dal comma 3 del presente articolo.

6. Qualora un produttore abbia acquisito, a qualsiasi titolo, una ulteriore superficie e sia stato destinatario del provvedimento sanzionatorio previsto dal precedente comma 3, l'amministrazione respinge la domanda di concessione dell'aiuto anche con riferimento alla superficie oggetto dell'acquisizione, entro il limite temporale determinato nel medesimo comma 3.

Art. 11.

Verbalizzazione

1. Gli organi di controllo, in occasione dei sopralluoghi aziendali, sono tenuti a compilare e a sottoscrivere apposito verbale, redatto conformemente allo schema allegato *B* al presente regolamento e firmato in tutte le sue parti.

2. Il verbale previsto dal precedente comma deve essere redatto in contraddittorio con il produttore interessato e sottoscritto dallo stesso.

3. I dati riepilogativi dei verbali redatti dagli organi di controllo devono essere mensilmente trasmessi al Ministero dell'agricoltura - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Roma, utilizzando l'apposito formulario che sarà predisposto a cura dello stesso Ministero.

TITOLO QUINTO

Art. 12.

Esclusione dall'aiuto

1. Nel caso in cui, a seguito di avversità atmosferiche o di altre cause non imputabili al produttore, la superficie di terreno denunciata, subisca una riduzione superiore al limite di tolleranza di cui al precedente art. 10, comma 1, il produttore medesimo, ove non provveda a darne immediata comunicazione all'ufficio al quale è stata presentata la dichiarazione di coltivazione, soggiace alla sanzione prevista dal comma 3 dello stesso art. 10.

2. Alla sanzione prevista dal comma 3 del precedente art. 10 soggiace il produttore che, senza giustificato motivo, non è presente, né delega altri, al sopralluogo, o, pur presentandosi o delegando altri, non fornisce i documenti necessari alla individuazione delle superfici dichiarate, soggette al controllo disposto dall'ufficio istruttorio.

3. Se il sopralluogo non è stato effettuato per colpa del richiedente e per motivi diversi da quelli di cui al precedente comma, si applica ugualmente la sopracitata sanzione di cui al precedente art. 10, comma 3.

4. L'amministrazione deve dare comunicazione all'interessato della data nella quale avrà luogo la verifica, mediante l'ettera raccomandata con avviso di ricevimento, dando un preavviso di almeno due giorni. L'interessato puo fornire le proprie osservazioni ed inviare i documenti giustificativi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla data fissata per l'effettuazione delle operazioni di verifica.

TITOLO SESTO

Art. 13.

Disposizioni generali

1. Il produttore deve comunicare all'ufficio presso il quale ha presentato la domanda di coltivazione eventuali cambi di residenza o di domicilio. La comunicazione va effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'amministrazione abbia inviato la comunicazione dell'effettuazione del sopralluogo ed il produttore abbia omesso di comunicare, nelle prescritte forme, il proprio cambio della residenza o del domicilio, l'amministrazione respinge la domanda di concessione dell'aiuto, applicando eventualmente la disposizione di cui al comma successivo.

2. In tutti i casi in cui il provvedimento concessorio dell'aiuto e stato emesso sulla base di presupposti successivamente verificati insussistenti, parzialmente o totalmente, l'amministrazione ne dispone la decadenza recuperando gli importi eventualmente già erogati.

3. La mancata sottoscrizione della dichiarazione di coltivazione, redatta in tutte le sue parti conformemente allo schema di dichiarazione allegato *C* al presente regolamento, comporta il rigetto della domanda di concessione dell'aiuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 20 dicembre 1989

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1990
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 175

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE VARIETÀ AMMESSE ALL'AIUTO

Adamello	Messapia
Alcantara	Mito
Ambral	Nepal
Amedeo	Norba
Antas	Olinto
Appio	Peleo
Appulo	Plinio
Arcangelo	Piceno
Ardente	Ringo
Bravo	Rodeo
Berillo	S. Alberto
Capeiti 8	S. Paolo
Cappelli	Salapia
Castello	Simeto
Celso	Trinakria
Creso	Valforte
Curzio	Vento
Daunia	Valgerardo
Duilio	Valitalico
Durango	Valnova
Endura	Valriccardo
Grazia	Vezio
Icaro	Vespro
Isa	Vitron
Latino	Tappo
Lira	Tresor
Martino	Ulisse

ALLEGATO *B*

VERBALE DI CONTROLLO

SEZIONE DI............................

Giorno .... i.../l... sottoscritt... ....
.... incaricati del controllo, si sono recati presso l'azienda agraria di proprietà del... signor... ....
ubicata in comune di... loc. ....
per effettuare la verifica dell'estensione delle superfici coltivate a grano duro e della varietà dichiarata.

Visto il regolamento ministeriale del 20 dicembre 1989;

Vista la dichiarazione di coltivazione e domanda di concessione dell'aiuto per il grano duro di produzione.......................................,
presentata in data .... n. .... all... ....
dal... signor... ....
in qualità di ....
dell'azienda agraria suddetta;

Vista la documentazione allegata alla dichiarazione stessa;

Visti gli atti necessari per l'individuazione delle superfici seminate a grano duro;

Accertano

alla presenza, continua, del... signor... ....
del... quale è stata verificata l'identità personale, quanto riportato nei sette quadri allegati.

Il presente verbale è redatto in tre copie: una per il rappresentante dell'azienda agraria e due da allegare alla dichiarazione di coltivazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

I funzionari verbalizzanti

Il rappresentante dell'azienda

PROSPETTO ALLEGATO PAGINA 1

		SUPERFICI	
1)	APPEZZAMENTI	DICHIARATA	ACCERTATA
	- ISPEZIONATI n°______	ha_____ a____	-------
	- MISURATI n°______	ha_____ a____	ha_____ a____

2) AGRIMENSURA

- [ ] SQUADRO AGRIMENSORIO
- [ ] TACHEOMETRO
- [ ] TEODOLITE
- [ ] ALTRO ______________________________

3) DIFFERENZE RISCONTRATE	SUPERFICI			
	DICHIARATA		ACCERTATA	
	ha	a	ha	a
- APPEZZAMENTI n°____ (TOTALE)	____	____	____	____
A) - UNICO CORPO	____	____	____	____
B) - DA 2 A 5 APPEZZAMENTI / 1 più esteso	____	____	____	____
\ 2 medi (_____ + ______)	____	____	____	____
C) - DA 6 A 10 APPEZZAMENTI / 2 più estesi (_____ + _____)	____	____	____	____
\ 1 medio	____	____	____	____
D) - OLTRE 10 APPEZZAMENTI / 2 più estesi (_____ + _____)	____	____	____	____
\ 3 medi(____ + ____ + ____)	____	____	____	____
E) - DIFFERENZA (%) RISCONTRATA	_____			
F) - ESTRAPOLAZIONE SU INTERA SUPERFICIE	____	____	____	____
G) - APPLICAZIONE ART. 9 COMMA 4 (RILEVAMENTO PLANIMETRICO TOTALE)	____	____	____	____
H) - DIFFERENZA (%) RISCONTRATA	_____			

FIRMA
IL RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA

FIRMA
INCARICATO/I DEL CONTROLLO

PROSPETTO ALLEGATO PAGINA 2

4) MOTIVAZIONI ESCLUSIONE

A) TOTALE:	B) PARZIALE:
a) [ ] DIFFERENZA SUPERIORE ALLA TOLLERANZA	a) [ ] DIFFERENZA RISCONTRATA NEI LIMITI DELLA TOLLERANZA
b) [ ] ASSENZA DELLA COLTURA	
c) [ ] GRANELLA NON IDONEA	
d) [ ] INGIUSTIFICATA ASSENZA DEL PRODUTTORE AL SOPRALLUOGO	
e) [ ] ASSENZA O INIDONEITA' DELLA DOCUMENTAZIONE	

5)

SUPERFICI DA LIQUIDARE	ASSOLUTA CONCORDANZA		ENTRO LIMITI TOLLERANZA	
	ha	a	ha	a
a) - DICHIARATA	____	____	____	____
b) - ACCERTATA	____	____	____	____
c) - DIFFERENZA (a - b)	____	____	____	____
d) - PERCENTUALE (%)	____		____	
e) - LIQUIDATA (b + c)	____	____	____	____

6)

APPLICAZIONE ART. 10	NOTE
(ESCLUSIONE PER LA CAMPAGNA SUCCESSIVA)	
- DATI CATASTALI:	
- DITTA____________	
- PARTITA N°____________	

FOGLIO DI MAPPA	N° MAPPALE	ha	a	QUALITA'	CLASSE	R. D.	R. A.
____	____	____	____	____	____	____	____
____	____	____	____	____	____	____	____
____	____	____	____	____	____	____	____
____	____	____	____	____	____	____	____
____	____	____	____	____	____	____	____
____	____	____	____	____	____	____	____

FIRMA
IL RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA

FIRMA
INCARICATO/I DEL CONTROLLO

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI COLTIVAZIONE E DOMANDA DI CONCESSIONE DELL'AIUTO
PER IL GRANO DURO DI PRODUZIONE ....

All'ispettorato provinciale dell'agricoltura e/o alimentazione....
....
ovvero: ai settori decentrati prov.li agricoltura di......................
ovvero: all'ente sviluppo agricolo - dir. prov. di........................
ovvero: ai servizi decentrati agricoltura foreste e alimentazione di......
....
ovvero: alle amministrazioni provinciali - assessorati alla agricoltura
di...

Il sottoscritto (1) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nato a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| il |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
e residente a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in via (o località) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_| dichiara di aver seminato grano duro: varietà |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Comune |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| località |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Ditta catastale (2) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Partita n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Titolo del possessore (3) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Qualifica del richiedente non possessore (4) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Residenza del possessore non dichiarante |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

N° foglio di mappa (5)	PARTICELLE				
	Numero mappale	Superficie catastale		Superficie seminata	
		ettari	are	ettari	are
			TOTALE		

COMPARTECIPAZIONE (6):

Ditta compartecipante (7)	Qualifica (8)	Luogo e data di nascita	Residenza	Quota richiesta (9)	Superficie		Firma per delega del compartecipante (10)
					ettari	are	

N. B. I/l quadro/i deve/ono essere compilato/i separatamente per ciascun Comune, nel caso di terreni ricadenti in più Comuni della stessa provincia.

Ai sensi del regolamento ministeriale 20 - 12 - 1989 , pertanto, chiede che l'aiuto previsto dalle vigenti norme comunitarie gli venga corrisposto per le superfici totali di cui al/ai quadro/i compilati:

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità:

-- attesta che per le superfici oggetto della presente dichiarazione di coltivazione non ricorrono i motivi di esclusione dal diritto all'aiuto previsti dal sopracitato regolamento;

-- allega il certificato di stato di famiglia;

-- dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della leggen.15 del 4 gennaio 1968, che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

..............., lì .... Firma del dichiarante

....

---

(1) Indicare prima il cognome e poi il nome, senza abbreviazioni e senza titoli.
(2) Specificare ""dichiarante"" oppure cognome e nome del possessore iscritto in catasto. Nel caso in cui l'azienda sia composta da appezzamenti apparteneti a più ditte catastali, utilizzare prospetti supplementari.
(3) Proprietario, conduttore o diretto coltivatore, conduttore titolare di contratto associativo.
(4) Affittuario, o titolare di altro contratto agrario.
(5) Se il prospetto è insufficente a contenere i numeri dei fogli di mappa interessanti l'azienda, ricorrere a prospetti supplementari.
(6) Compilare il quadro in tutti i casi di partecipazione, indipendentemente dalla presentazione di domande uniche o separate.
(7) Indicare cognome e nome del partecipante.
(8) Titolo di compartecipazione.
(9) Indicare il 100% nei casi in cui il richiedente ha concordato con i comportecipenti la presentazione di unica domanda; indicare la percentuale di spettanza, rispondente alla ripartizione del prodotto, nei casi di domande separate.
(10) Nei casi in cui, per intercorso accordo, viene presentata unica domanda.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dai regolamenti CEE n. 1143/76, n. 1451/82 e n. 1900/87:

«1. Un aiuto è concesso per la produzione di frumento duro nelle zone della Comunità in cui tale produzione costituisce una parte tradizionale e importante della produzione agricola.

2. L'importo dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie su cui sono state effettuate la semina e il raccolto. L'aiuto può essere differenziato secondo le zone di produzione. L'aiuto è concesso soltanto per frumento duro che presenti caratteristiche qualitative e tecnologiche da determinare.

3. L'importo dell'aiuto è fissato secondo la procedura prevista all'art. 43, par. 2, del Trattato.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo, in particolare le zone di produzione di cui al paragrafo 1, nonché i criteri per la determinazione delle caratteristiche qualitative e tecnologiche di cui al paragrafo 2.

5. Secondo la procedura prevista dall'art. 26 sono stabilite:

le modalità di applicazione del presente articolo;

le caratteristiche qualitative e tecnologiche cui il frumento duro deve rispondere per beneficiare dell'aiuto o, eventualmente, l'elenco delle varietà in causa».

— Si trascrive il testo dell'art. 3, punto *e)*, della legge n. 610/1982:

«l'A.I.M.A. cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili disposte dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Per tali attività l'A.I.M.A. può avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni di durata pluriennale».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del regolamento CEE n. 3103/76, concernente l'aiuto per la produzione del grano duro, nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dal regolamento CEE n. 1455/82:

«1. L'aiuto previsto dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75 è concesso dagli Stati membri per la produzione di frumento duro nel loro territorio nelle regioni indicate nell'allegato e alle condizioni definite negli articoli successivi.

2. Si considera che su una superficie a frumento duro siano stati effettuati la semina e il raccolto, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75, quando tale superficie è oggetto di normali lavori di coltivazione per la produzione di frumento duro e ne è in corso la vegetazione».

— Si trascrive inoltre, l'allegato menzionato dall'art. 1 soprariportato, nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dai regolamenti CEE n. 1455/82, n. 3796/85 e n. 1583/86 (è trascritta in particolare soltanto la parte dell'allegato concernente l'Italia):

«ITALIA

Regioni:

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Lazio
Marche
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana».

Nota all'art. 5:

Si trascrive il testo dell'art. 4 del regolamento CEE n. 3103/76, concernente l'aiuto per la produzione di grano duro:

«1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo amministrativo che garantisca che il prodotto per il quale l'aiuto è richiesto è conforme ai requisiti per la concessione di tale aiuto.

2. Ai fini di tale controllo, gli Stati membri istituiscono un regime di dichiarazioni delle superfici coltivate e delle varietà di sementi utilizzate. Tale dichiarazione vale quale domanda».

90G0031

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 23 dicembre 1989.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti presso i tribunali di Monza e Pavia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note n. 8071/UG in data 25 ottobre 1989 e 4 dicembre 1989 del Presidente della Corte di appello di Milano dalle quali risulta che gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti presso i tribunali di Monza e Pavia non sono stati in grado di funzionare il giorno 10 maggio 1989 a causa della astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti presso i tribunali di Monza e Pavia il giorno 10 maggio 1989, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tali uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra specificato, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 23 dicembre 1989

Il Ministro: VASSALLI

90A0224

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 gennaio 1990.

Determinazione per l'anno 1990 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Ritenuto opportuno dare la massima diffusione, agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 1990, stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno erogati dal Ministero dell'interno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilità a favore delle categorie di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;

Ritenuto, altresì, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità erogati dal Ministero dell'interno alle categorie di cui sopra;

Visti i limiti di reddito di cui ai commi 4, 5, 6 dell'art. 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennità di accompagnamento, di comunicazione nonché della speciale indennità sono adeguati con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

Viste le comunicazioni dell'Istituto centrale di statistica dalle quali si rileva che la variazione percentuale registrata degli indici mensili del costo della vita, calcolati per la determinazione dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria è pari a + 6,49 e che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria è risultata pari a + 5,5;

Visto il decreto del Ministro del tesoro datato 24 novembre 1989 che determina in via previsionale le percentuali di variazione per gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni in misura pari a + 2,5 dal 1° maggio 1990 e + 1,9 dal 1° novembre 1990;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1990, i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinate come segue:

L. 15.067.240 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;

L. 4.035.430 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali;

L. 7.243.865 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.

Art. 2.

Per l'anno 1990 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate:

indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti L. 649.335;

indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali L. 592.505;

indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti L. 224.200;

speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti L. 56.050.

Art. 3.

Gli importi mensili provvisori delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure:

la pensione spettante ai ciechi civili assoluti: L. 300.190 dal 1° maggio 1990 e L. 305.895 dal 1° novembre 1990;

la pensione di inabilità, l'assegno mensile, la pensione, spettanti rispettivamente ai mutilati ed invalidi civili totali e parziali, ai ciechi civili ricoverati e ventesimisti, ai sordomuti: L. 277.600 dal 1° maggio 1990 e L. 282.875 dal 1° novembre 1990;

l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti: L. 205.985 dal 1° maggio 1990 e L. 209.900 dal 1° novembre 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1990

Il Ministro: GAVA

90A0223

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 dicembre 1989.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Commercial Union vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 28 dicembre 1988, 29 maggio, 27 giugno, 13 e 17 luglio 1989, della Commercial Union vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922690 e n. 923234, rispettivamente in data 21 luglio e 20 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Commercial Union vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe CC-400 e CC-402 - assicurazioni di capitale differito a premio annuo costante e a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) tariffe CC-401 - assicurazioni di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

3) tariffe RC-300 e RC-302 - assicurazioni di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante e a premio rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) tariffe RC-301 - assicurazioni di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 1);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 2);

7) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 3);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 4);

9) tariffa TI-100 - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 9);

11) tariffa TI-101 - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

12) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 11);

13) tariffa TI-110 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

14) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 13);

15) tariffa TI-111 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

16) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 15);

17) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 13) e 15) per ottenere i corrispondenti tassi di premio delle forme a decrescenza sub-annuale;

18) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 13) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 15) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

20) tariffa TI-130 - assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa TI-131 - assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tariffa TG-20 - assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

25) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 24);

26) tariffa TG-20i - assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

27) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 26);

28) tariffa TI-100i - assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

29) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 28);

30) tariffa TI-101i - assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

31) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 30);

32) condizioni generali di polizza regolanti, per contratti collettivi, la copertura del rischio di invalidità permanente;

33) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

34) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

35) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendite certe con rateazione sub-annuale;

36) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio di morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In applicazione dei tassi di frazionamento di cui ai precedenti punti 33) e 34) per le forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, dovrà essere liquidato, in caso di decesso dell'assicurato, l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0225

DECRETO 28 dicembre 1989.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Colonia vita assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 23 dicembre 1988, 17, 22 marzo, 17 aprile e 19 giugno 1989, della Colonia vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922172 e n. 923229, rispettivamente in data 20 giugno e 20 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Colonia vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0226

DECRETO 28 dicembre 1989.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 22 dicembre 1988, 14 marzo, 18 aprile e 22 giugno 1989, della Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922167 e n. 923282, rispettivamente in data 20 giugno e 22 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5 nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0227

DECRETO 28 dicembre 1989.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 30 dicembre 1988, 20 marzo, 17 aprile, 4 maggio e 26 giugno 1989, della Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922425 e n. 923405, rispettivamente in data 5 luglio e 28 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), comprese le condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali;

28) condizioni particolari di assicurazione regolanti il versamento di premi aggiuntivi sulla polizza;

29) premi unici di inventario per assicurazioni temporanee per il caso di morte a capitale costante, comprese le condizioni di applicazione.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

In relazione ai premi gratuiti di cui al precedente punto 28) la società non dovrà corrispondere le provvigioni di acquisizione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0228

DECRETO 28 dicembre 1989.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate da La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 23 dicembre 1988, 14 aprile e 29 giugno 1989, de La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922165 e n. 923280, rispettivamente in data 20 giugno e 20 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate da La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Bologna:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0229

DECRETO 28 dicembre 1989.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Edera vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni, in Trento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 29 dicembre 1988, 20 marzo, 19 aprile e 20 giugno 1989, della Edera vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Trento, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922164 e n. 923233, rispettivamente in data 20 giugno e 20 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Edera vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Trento:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0230

DECRETO 28 dicembre 1989.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Swiss Life (Italia) S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 19 gennaio, 21 marzo, 17 aprile, 30 maggio e 23 giugno 1989, della Swiss Life (Italia) S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922182 e n. 923238, rispettivamente in data 20 giugno e 20 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Swiss Life (Italia) S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0231

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 14 dicembre 1989.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 novembre 1989 relativo all'indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1989 concernente l'indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione per i giorni 25 e 26 febbraio 1990;

Visto, in particolare, l'art. 3 del suddetto decreto ministeriale 22 novembre 1989 nelle parti concernenti la costituzione delle commissioni elettorali circoscrizionali operanti nel Piemonte e Valle d'Aosta, nelle Marche e nell'Abruzzo e Molise;

Constatato che relativamente alla costituzione della commissione elettorale circoscrizionale del Piemonte e Valle d'Aosta, per mero errore materiale, è stato trascritto il nominativo del sig. Vinciguerra Salvatore, segretario P.S. Novara, invece del nominativo dott. Bertini Oddo Piero, direttore amministrativo conservatorio di musica di Torino;

Constatato, altresì, che relativamente alla costituzione della commissione elettorale circoscrizionale delle Marche, per mero errore materiale, è stato trascritto il nominativo sig.ra Franzoni Paola, invece di Fronzoni Paola;

Considerato che il dott. Fantacci Fabio, direttore di segreteria, nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale dell'Abruzzo e Molise, è stato trasferito dal conservatorio di musica di Campobasso al conservatorio di musica di Roma;

Rilevata, per esigenze di funzionalità, l'opportunità che ogni commissione elettorale circoscrizionale sia costituita da dipendenti dell'amministrazione in servizio presso uffici aventi sede nel territorio della regione in cui opera la commissione medesima;

Accertato che nelle terne proposte dal consiglio di amministrazione nella seduta del 17 luglio 1989, dalle quali sono stati scelti i nominativi dei dipendenti dell'amministrazione per la composizione delle commissioni elettorali centrale e circoscrizionali, risulta proposto per la commissione elettorale circoscrizionale dell'Abruzzo e Molise anche il nominativo del dott. Carbonara Oscar, direttore di segreteria presso l'Accademia delle belle arti di L'Aquila;

Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto ministeriale 22 novembre 1989 concernente la costituzione della commissione elettorale centrale;

Constatato che, per mero errore materiale, a fianco ai nominativi dei dottori Serpicelli Maria Annunziata e Di Valerio Antonio, sono state trascritte rispettivamente le qualifiche di direttore di sezione e di ispettore generale es., invece di consigliere e direttore di segreteria;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare gli articoli 3 e 4 del sopracitato decreto ministeriale;

Decreta:

L'art. 3 del decreto ministeriale 22 novembre 1989 è modificato come segue:

nella parte concernente la costituzione della commissione elettorale circoscrizionale del Piemonte e Valle d'Aosta il nominativo del «sig. Vinciguerra Salvatore, segretario P.S. Novara» è sostituito dal nominativo «Bertini Oddo Piero, direttore amministrativo conservatorio di musica di Torino»;

nella parte concernente la costituzione della commissione elettorale circoscrizionale delle Marche il nominativo «Franzoni» va rettificato in «Fronzoni»;

nella parte concernente la costituzione della commissione elettorale circoscrizionale dell'Abruzzo e Molise, il nominativo del «dott. Fantacci Fabio, direttore di segreteria cons. mus. Campobasso» è sostituito dal nominativo «dott. Carbonara Oscar, dir. segr. Accademia belle arti L'Aquila».

L'art. 4 del decreto ministeriale 22 novembre 1989 è modificato come segue:

a fianco del nominativo «dott.ssa Serpicelli Maria Annunziata» le parole «Direttore di sezione - A.C.» sono sostituite dalle parole «Consigliere - A.C.»;

a fianco del nominativo «dott. Di Valerio Antonio» le parole «Isp. gen. es. - Acc. naz. A.D. Roma» sono sostituite dalle parole «Dir. segreteria - Acc. naz. A.D. Roma».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 14 dicembre 1989

Il Ministro: MATTARELLA

90A0232

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 4 dicembre 1989.

Individuazione della zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale di Monte Arcosu.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

Considerato che la foresta di Monte Arcosu è stata acquistata dall'Associazione italiana per il World Wildlife Fund con un contributo della commissione delle Comunità europee, in applicazione della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE, concesso a condizione, tra l'altro, che il tipo di protezione cui assoggettare l'area sia quello di riserva naturale;

Considerato che detto ambiente è di interesse prioritario per la conservazione di nibbio reale, aquila reale, aquila del Bonelli, astore sardo, falco pellegrino, tutte specie di uccelli rapaci incluse nell'allegato 1 della direttiva n. 79/409/CEE, che comprende le specie di uccelli per le quali, ai sensi dell'art. 4 della direttiva medesima, gli Stati membri adottano misure speciali di conservazione degli habitat, al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione;

Constatato che la foresta di Monte Arcosu è habitat fondamentale per la conservazione del cervo sardo, gravemente minacciato di estinzione;

Accertato l'interesse non solo nazionale ma internazionale, sul piano naturalistico e scientifico della foresta di Monte Arcosu, tipico esempio di foresta mediterranea;

Considerato che l'art. 4 della convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa ratificata con la legge n. 503/81, dispone che le parti contraenti adottino necessarie ed appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitat di specie della flora e della fauna selvatiche, in praticolare di quelle elencate agli allegati I e II alla convenzione medesima;

Constatato che la foresta di Monte Arcosu è habitat importante per le specie di rapaci sopra elencate, tutte comprese nell'allegato II della citata convenzione di Berna;

Vista la direttiva n. 79/409/CEE e la risoluzione del Consiglio del 2 aprile 1979 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici e l'elenco delle zone di protezione speciale di cui all'art. 4 della medesima Direttiva, nel quale è ricompresa la foresta di Monte Arcosu per una estensione di 3.205 ha;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente individua zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;

Vista la propria nota del 17 aprile 1989 n. 1292/SCN/2.4.14 alla Presidenza della giunta della regione Sardegna e ai comuni di Uta e Capoterra circa la richiesta di un motivato parere e di proposte di intesa in ordine all'individuazione in oggetto e con la quale venivano inoltre trasmesse alla regione Sardegna e ai comuni di Uta e di Capoterra le misure di salvaguardia che il Ministero intende adottare per l'area in questione;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 3 marzo 1987, n. 59, il Ministero dell'ambiente può adottare, sentite la regione e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le quali può essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 155, con cui al Sottosegretario di Stato per l'ambiente, on. Piero Mario Angelini, sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

La foresta di Monte Arcosu ubicata in provincia di Cagliari nei comuni di Uta e Capoterra, delimitata nella cartografia allegata al presente decreto sotto il n. 1 ed estesa per ha 3.205 circa, sui terreni di proprietà dell'Associazione italiana per il Fondo mondiale per la natura, è individuata come zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente, la regione Sardegna, gli enti locali interessati e l'Associazione italiana per il Fondo mondiale per la natura prenderanno opportuni accordi per istituire il consorzio per la gestione della riserva naturale nel territorio di che trattasi.

Art. 3.

Nelle zone individuate dalla planimetria di cui all'art. 1 si applicano, fino all'istituzione della riserva e comunque per un periodo non superiore a tre anni, le misure di salvaguardia di cui all'allegato 2.

Art. 4.

La vigilanza su detta zona è affidata al nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri e al Corpo forestale della regione Sardegna, nonché alle Forze di polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1989

p. *Il Ministro:* ANGELINI

ALLEGATO I
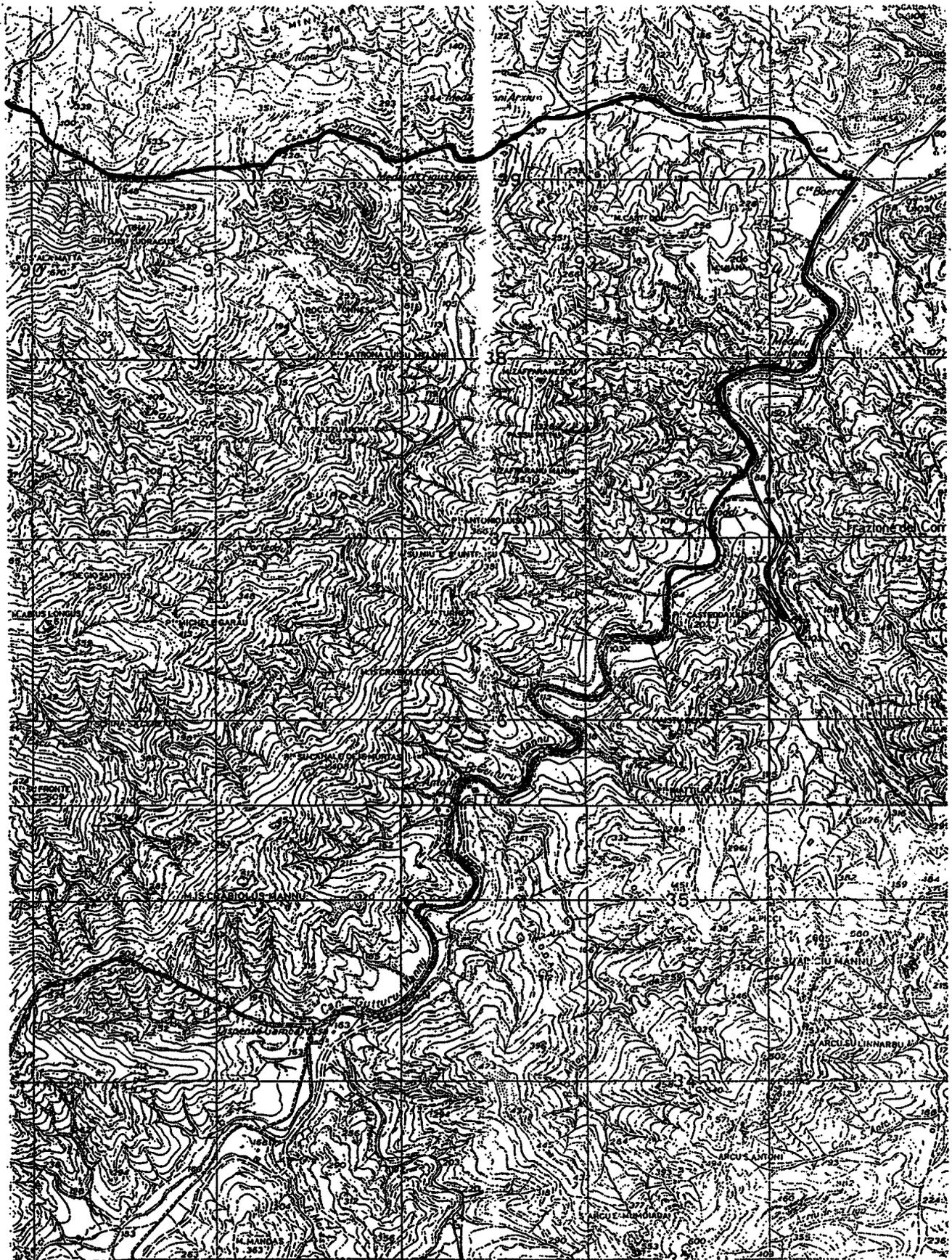
ALLEGATO 2

All'interno dell'area individuata come zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale sono interdetti i seguenti interventi:

l'apertura e la coltivazione di cave;

la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente e futura, fatta eccezione per i mezzi necessari alle attività produttive consentite;

l'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi mezzo, nonché ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'addestramento dei cani nonché la raccolta e la distruzione di uova e nidi;

il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vertusti, a filari di alberi, a siepi o formazioni vegetazionali arboree ed arbustive residue con l'esclusione delle specie eduli;

l'abbandono di rifiuti di qualunque genere;

la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi destinati alla tutela della pubblica incolumità e alla corretta conduzione dei fondi agricoli e al ripristino e alla ricostituzione di ambienti umidi.

È altresì vietato:

manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e seminaturali;

effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione dei luoghi;

accendere fuochi;

installare campeggi;

introdurre cani;

apporre segnaletica pubblicitaria;

introdurre, nelle aree non agricole, specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio;

manomettere la vegetazione spontanea presente ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi ed i danni alla pubblica incolumità.

90A0222

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 marzo 1988.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'Istituto per il servizio sociale e familiare.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 432, riguardante la soppressione e la messa in liquidazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto per il servizio sociale e familiare eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1958, n. 1223;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 2, comma terzo, della legge 20 marzo 1975, n. 70, in base al quale le operazioni di liquidazione sono state avocate al Ministero del tesoro ai sensi della citata legge n. 1404/56 ed affidate allo speciale ufficio liquidazioni, previsto dall'art. 1 della legge medesima;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/56 può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che, per l'avanzo finale di liquidazione, non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Istituto per il servizio sociale e familiare è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione, determinato con le risultanze al 22 gennaio 1988 che si chiude con un saldo attivo di L. 240.986.

Art. 3.

L'avanzo di liquidazione di L. 204.986 al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturandi dal 1° gennaio 1988 alla data dell'ordine di versamento ad avvenuta registrazione del presente decreto, è devoluto allo Stato e sarà versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1989
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 328

ISTITUTO SERVIZIO SOCIALE E FAMILIARE

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 22 GENNAIO 1988

Conto patrimoniale

Attività		
Fondo cassa: c/c postale n. 59235.	L.	112.872
Crediti: rimborso I.V.A.	»	131.700
Interessi attivi (All. *B*)	»	572.131
Totale attività	L.	816.703
Passività		
Debiti: avv. Laurelli	L.	517.000
Spese di liquidazione:		
spese postali	»	300
somma dovuta in eccedenza all'avv. Laurelli	»	4.830
spese di trasporto . .	»	8.210
spese anticipate dallo «E.E. Pastorizia» . .	»	45.377
Totale passività . . .	L.	575.717
Avanzo finale di liquidazione	»	240.986
Totale a pareggio . . .	L.	816.703

Conto economico

Spese e perdite

Spese di liquidazione:		
spese postali	L.	300
somma dovuta in eccedenza all'avv. Laurelli	»	4.830
spese trasporto	»	8.210
spese anticipate dallo «E.E. Pastorizia»	»	45.377
Insussistenze di attività:		
cassa contanti	»	435.500
rimborso I.V.A.	»	98.076
I.N.A.I.L.	»	32.380
indennità fine servizio	»	10.898.730
competenze arretrate	»	17.675.261
comune di Lodi	»	26.690
depositi cauzionali	»	24.000
Totale	L.	29.249.354
Disavanzo finale alle consegne	»	73.725.557
Avanzo finale di liquidazione	»	240.986
Totale	L.	103.215.897

Rendite e profitti

Sopravvenienze attive	L.	3.982
Insussistenze di passività:		
anticipazioni I.A.C.P.M.	»	74.434.509
comp. arretrati personale	»	17.675.261
I.N.P.S.	»	2.539.367
I.N.A.I.L.	»	23.360
ex dipendenti	»	243.325
ex personale	»	3.229.000
avv. Vitiello	»	500.000
I.N.P.S.	»	1.028.544
S.I.P.	»	78.907
erario c/ritenute	»	435.500
erario c/imposte	»	2.451.411
Interessi attivi	»	572.131
Totale	L.	103.215.897

90A0220

DECRETO 13 febbraio 1989.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'Istituto di incremento ippico di Pisa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, con la quale, fra l'altro, è stata stabilita la soppressione e la messa in liquidazione dell'Istituto incremento ippico di Pisa;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1979, concernente l'avocazione delle residue operazioni di liquidazione degli enti soppressi dall'art. 1-*bis* sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni dei beni e del personale dei soppressi istituti di incremento ippico;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/56 può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione dell'Istituto incremento ippico di Pisa è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione determinato con le risultanze al 10 ottobre 1988 che si chiude con un saldo attivo di L. 132.026.307.

Art. 3.

L'avanzo di liquidazione di L. 132.026.307, al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturandi dal 1° gennaio 1988 alla data dell'ordine di versamento ad avvenuta registrazione del presente decreto, è devoluto allo Stato e sarà versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Art. 4.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1989
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 329

ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI PISA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 10 NOVEMBRE 1988

Conto patrimoniale

Attività realizzate

Fondo di cassa:		
Monte Paschi di Siena	L.	46.422.693
c/c postale n. 22/10708	»	26.345.992
Residui attivi: Lestingi A.	»	4.883.040
Soprav. attive:		
rim. c/c post.	»	24.525
Grillini	»	20.000
regione Toscana	»	178.945
Interessi attivi B.N.L.	»	61.266.699
Totale . . .	L.	139.141.894

Passività estinte

Residui passivi	L.	6.528.604
Sopravv. passive:		
diff. est. c/M.P.S.	»	115.648
regione Toscana	»	453.335
II.DD. Roma - IRPEF	»	18.000
Avanzo finale di liquidazione	»	132.026.307
Totale a pareggio . . .	L.	139.141.894

Conto economico

Spese e perdite

Sopravvenienze passive:		
diff. est. c/M.P.S.	L.	115.648
regione Toscana	»	453.335
II.DD. Roma - IRPEF	»	18.000
Balestri	L.	54.680
Mengoli	»	12.750
Cons. agr. Grosseto	»	117.669
Baldi	»	4
Insussistenze di attività:		
beni mob. e immob.	»	214.791.856
beni mob. ten. Cernaia	»	39.143.159
opere di migl. fond.	»	73.199.476
valore scorte morte	»	6.847.208
valore bestiame	»	13.459.800
dir. prov. tes. Pisa	»	314.700
Avanzo finale di liquidazione	»	132.026.307
Totale . . .	L.	480.554.592

Rendite e profitti

Avanzo alla data delle consegne	L.	384.588.765
Sopravvenienze attive:		
c/M.P.S. n. 1553	»	20.259.913
c/c post. n. 22/10708	»	1.051.492
rim. c/c post.	»	24.525
regione Toscana	»	178.945
Grillini	»	20.000
int. attivi B.N.L.	»	61.266.699
Insussistenze di passività	»	13.164.253
Totale a pareggio . . .	L.	480.554.592

90A0221

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 16 gennaio 1990.

Proroga del termine di presentazione delle tariffe R.C. auto da applicare dal 1° maggio 1990. (Provvedimento n. 1/1990).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e le successive disposizioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 145, con il quale sono state prorogate al 30 aprile 1989 le tariffe e le condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale dei prezzi;

Visto il provvedimento n. 11/1989 del Comitato interministeriale dei prezzi con il quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1989 al 30 aprile 1990;

Visto in particolare l'art. 8, secondo comma del citato provvedimento n. 11/1989, con il quale è stato fissato al 20 gennaio 1990 il termine entro cui ciascuna impresa deve presentare per l'approvazione le nuove tariffe da applicare dal 1° maggio 1990;

Viste le istanze presentate dalle imprese assicuratrici con le quali è stato richiesto un differimento del predetto termine del 20 gennaio 1990;

Considerato che il richiesto differimento del termine consente la formulazione di proposte tariffarie sulla base di dati che presentano un carattere di maggiore certezza e definitività;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere le istanze predette limitatamente ad un periodo di tempo pari a quello di slittamento delle tariffe e condizioni di polizza stabilito col citato decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 145;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

A parziale modifica dell'art. 8 del provvedimento n. 11/1989 del Comitato interministeriale dei prezzi, nelle premesse citato, il termine entro cui ciascuna impresa assicuratrice dovrà presentare per l'approvazione le nuove tariffe da applicare dal 1° maggio 1990 è fissato al 20 febbraio 1990.

Roma, addì 16 gennaio 1990

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

90A0241

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Variazione della forma giuridica della società «Fiduciaria Poldi Allai S.p.a.», in Parma

Con decreto interministeriale 10 gennaio 1990 il decreto ministeriale 11 maggio 1979, con il quale la società «Fiduciaria Poldi Allai S.p.a.», con sede in Parma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e di revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è stato modificato nella parte relativa alla forma giuridica variata in S.r.l.

90A0236

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1990, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 270, sulla proposta del Ministro del lavoro, è stato approvato il nuovo testo dello statuto dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro - A.N.M.I.L.

90A0233

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nelle ipotesi previste dal primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, dall'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dall'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato per i periodi a fianco di ciascuna azienda, indicati:

1) *S.p.a. Nuova Samim*, con sede in Milano e stabilimento di Moncalieri (Torino):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989.

2) *S.p.a. Agip Covengas*, con sede in Roma e unità nazionali:

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 1° dicembre 1988.

90A0234

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Bartoletti E.*, con sede in Forlì, per il solo stabilimento di Forlì:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. I.C.I.*, con sede in Ferrara e stabilimento di Ferrara:

periodo: dal 9 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 luglio 1987 - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1985: dal 27 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. F.A.A.B. - Fabbrica accessori auto bolognese*, con sede in Budrio (Bologna) e stabilimento di Budrio (Bologna):

periodo: dal 21 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crizi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 marzo 1987 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 28 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Ceramica Keramos*, con sede in Fiorano Modenese (Modena) e stabilimento di Fiorano Modenese (Modena):

periodo: dal 7 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 5 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Ceramica di Spezzano*, con sede in Spezzano (Modena) e stabilimento di Spezzano (Modena):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
in concordato preventivo.

6) *S.r.l. Tender*, con sede in Milano e stabilimento di S. Giovanni in Merigliano (Forlì):

periodo: dall'8 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dall'8 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Tender*, con sede in Milano e stabilimento di S. Giovanni in Merigliano (Forlì):

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 5 agosto 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dall'8 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.c.r.l. Coop. Calzaturieri Fusignano*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Fusignano (Ravenna):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dall'8 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
in concordato preventivo.

9) *S.p.a. Agenco*, con sede in Modena e stabilimento di Modena:

periodo: dal 20 agosto 1989 al 18 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 20 febbraio 1989;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Cederna*, con sede in Milano e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. F.M.C.*, dal 29 settembre 1988 *L.B.S. Italia* ora *L.B.S. S.p.a.*, con sede in Roma e stabilimento di Milano e uffici di Milano:

periodo: dal 30 settembre 1988 al 21 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a.. Agis - Società impianti industriali*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 9 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
esclusi lavoratori addetti alla div manut. siderurg. presso Ilva (Taranto).

4) *S.p.a. F. Peroni & C.*, (gruppo Peroni), con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 27 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. F. Peroni Sud* (gruppo Peroni), con sede in Gaeta (Latina) e stabilimento di Gaeta (Latina):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 27 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi* (gruppo F.I.T. ferrotubi), con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1983: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi commerciale* (gruppo F.I.T. ferrotubi), con sede in Milano e stabilimento di Segrate (Milano):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 14 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1983: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Elettrochimica solfuri e cloroderivati*, con sede in Rosignano Solvay (Livorno) e stabilimento di Tavazzano con Villavesco (Milano):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 31 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

4) *S.n.c. Eredi di Rocca Antonio*, con sede in Lecco (Como) e stabilimento di Lecco (Como):

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 23 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 luglio 1986 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 25 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.n.c. Eredi di Rocca Antonio*, con sede in Lecco (Como) e stabilimento di Lecco (Como):

periodo: dal 24 luglio 1989 al 25 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 luglio 1986 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 25 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Irmac*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.a.s. Confezioni Giuditta Di Guerra & C.*, con sede in Cardano al Campo (Varese) e stabilimento di Cardano al Campo (Varese):

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 16 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 luglio 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 20 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Veam*, con sede in Milano e stabilimenti di Arese (Milano) e Bareggio (Milano):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. R.B. Raccorderie bresciane*, con sede in Roncadelle (Brescia) e stabilimento di Roncadelle (Brescia):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. L.I.R.C.A. Synthelabo*, con sede in Milano e stabilimenti di Limito (Milano) e Milano:

periodo: dal 7 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

11) *S.a.s. Milani Cesare di Battista Milani & C.*, con sede in Marzano (Pavia) e stabilimento di Marzano (Pavia):

periodo: dal 5 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 novembre 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 7 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Enichem fibre* (ex *Anic-fibre*), con sede in Pisticci Scalo (Matera) e stabilimento di Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 15 settembre 1981: dal 13 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Petit Pierre sud*, con sede in Bari e stabilimenti di Foggia, Modugno (Bari), Pomigliano d'Arco (Napoli), San Salvo (Chieti), Surbo (Lecce) e Valle Ufita (Avellino):

periodo: dal 2 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Fornace di Tolentino*, con sede in Tolentino (Macerata) e stabilimento di Tolentino (Macerata):

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 20 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 22 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Società italiana miniere* già *Samim S.p.a.*, con sede in Iglesias (Cagliari), miniera di Funtana Raminosa (Nuoro):

periodo: dal 18 settembre 1988 al 18 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Società italiana miniere* già *Samim S.p.a.*, con sede in Iglesias (Cagliari), miniera di Funtana Raminosa (Nuoro):

periodo: dal 19 marzo 1989 al 1° maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: no.

6) *Sintar di Forlini Franco*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ancarano (Teramo):

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 23 luglio 1989;
causale: crizi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 gennaio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Tessilflora De Angelis*, con sede in Limosano (Campobasso) e stabilimento di Limosano (Campobasso):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 27 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 dicembre 1986 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 29 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Officine Riboli* ora *Riboli Pescara*, dal 7 ottobre 1988 *Riboli Pescara*, con sede in Tocco Casauria (Pescara) e stabilimento di Tocco Casauria (Pescara):

periodo: dal 2 aprile 1989 al 2 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 3 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Prosperi*, con sede in Appignano (Macerata) e stabilimento di Appignano (Macerata):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 febbraio 1989 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 2 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Sarda laterizi*, con sede in Porto Torres (Sassari) e stabilimento di Porto Torres (Sassari):
periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Conciaria Italpelli*, con sede in Colonnella (Teramo) e stabilimento di Colonnella (Teramo):
periodo: dal 25 settembre 1989 al 19 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 marzo 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Terchim*, con sede in Acquasparta (Terni) e stabilimento di Acquasparta (Terni):
periodo: dal 18 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 gennaio 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 23 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Granisa*, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e stabilimento di Tempio Pausania (Sassari):
periodo: dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 giugno 1988 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 9 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *Dit Calzaturificio Adam*, con sede in Castignano (Ascoli Piceno) e stabilimento di Castignano (Ascoli Piceno):
periodo: dal 30 gennaio 1989 al 29 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 31 luglio 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *Dit Calzaturificio Adam*, con sede in Castignano (Ascoli Piceno) e stabilimento di Castignano (Ascoli Piceno):
periodo: dal 30 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 31 luglio 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. Indel*, con sede in Sant'Agata Feltria (Pesaro) e stabilimento di Sant'Agata Feltria (Pesaro):
periodo: dal 23 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 gennaio 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 27 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.r.l. Calzaturificio Framar*, con sede in Alezio (Lecce) e stabilimento di Alezio (Lecce):
periodo: dal 6 marzo 1989 al 16 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Calzaturificio Framar*, con sede in Alezio (Lecce) e stabilimento di Alezio (Lecce):
periodo: dal 17 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 giugno 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 17 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Italkali*, con sede in Palermo, miniera Realmonte (Agrigento), miniera Recalmuto (Agrigento) e raffineria e imbarco Porto Empedocle (Agrigento):
periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 31 luglio 1989;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Nuova Scaini sarda*, con sede in Villacidro (Cagliari) e stabilimento di Villacidro (Cagliari):
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 25 giugno 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Teplamed*, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento di S. Gregorio (Reggio Calabria):
periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 aprile 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Centro confezioni camicie*, con sede in Catania e stabilimento di Potenza:
periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Vetroceramica turritana*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:
periodo: dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dall'8 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Manifatture tessili centrali*, con sede in Trevi (Perugia), sede amministrativa in Roma e stabilimento di Trevi (Perugia):
periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 7 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

7) *S.p.a. Manifatture tessili centrali*, con sede in Trevi (Perugia), sede amministrativa in Roma e stabilimento di Trevi (Perugia):
periodo: dal 7 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 7 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

8) *S.p.a. Monteshell*, con sede in Milano, unità nazionali:
periodo: dal 10 aprile 1989 all'8 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Temesa*, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento di S. Gregorio (Reggio Calabria):
periodo: dal 13 febbraio 1989 al 13 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: no.

10) *Sr.l. Vetro Umbria*, con sede in Sangemini (Terni) e stabilimento di Sangemini (Terni):
periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Warm boiler*, con sede in Carini (Palermo) e stabilimento di Carini (Palermo):

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 30 gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

12) *S.p.a. Warm boiler*, con sede in Carini (Palermo) e stabilimento di Carini (Palermo):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 30 gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Sarmaplastik*, con sede in Cagliari e stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Sarmaplastik*, con sede in Cagliari e stabilimento di Assémini (Cagliari):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Comes*, con sede in Roma e stabilimenti di Ariccia (Roma) e Napoli:

periodo: dal 28 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 22 settembre 1988: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Co.Me.Ca.*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 luglio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: no.

3) *Soc. T.S.G. Tirrena compagnia d'interni*, con sede in Sabaudia (Latina) e stabilimento di Sabaudia (Latina):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° giugno 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Artigianato ceramico*, con sede in Civita Castellana (Viterbo) e stabilimento di Civita Castellana (Viterbo):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Philips sud*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:
periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Industria filati tessuti Crespi*, con sede in Milano e stabilimenti di Fara Novarese (Novara) e Ghemme (Novara):
periodo: dal 5 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 7 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Manifattura Rotondi*, con sede in Milano e stabilimenti di Novara e Varallo Sesia (Vercelli):
periodo: dal 10 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 9 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. L.M.P. Lavorazioni materie plastiche*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 19 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 giugno 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Manifattura di Valduggia*, con sede in Valduggia (Vercelli) e stabilimenti di Borgoticino e Villadossola (Novara) e Malo (Vicenza):
periodo: dal 1° febbraio 1989 al 7 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 675/77 - CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Manifattura di Valduggia*, con sede in Valduggia (Vercelli) e stabilimenti di Borgoticino e Villadossola (Novara) e Malo (Vicenza):
periodo: dall'8 maggio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 675/77 - CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
amministrazione controllata.

7) *S.p.a. Manifattura di Valduggia*, con sede in Valduggia (Vercelli) e stabilimenti di Borgosesia (Vercelli) e Valduggia (Vercelli):
periodo: dal 1° febbraio 1989 al 7 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 675/77 - CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Manifattura di Valduggia*, con sede in Valduggia (Vercelli) e stabilimenti di Borgosesia (Vercelli) e Valduggia (Vercelli):
periodo: dall'8 maggio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 675/77 - CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
amministrazione controllata.

9) *S.a.s. Garbieri*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria:
periodo: dal 15 maggio 1989 al 30 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. I.D.T. De Coster*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 10 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 luglio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 14 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Sidotec Italia*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 24 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 gennaio 1988 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 27 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Filatura di Grignasco*, con sede in Grignasco (Novara) e stabilimenti di Borgosesia (Vercelli) e Grignasco (Novara):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Citis*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 10 luglio 1989 al 24 ottobre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 ottobre 1986 - CIPI 10 dicembre 1986,
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Confer*, con sede in Torino e stabdicembreli Torino:

periodo: dal 22 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) /79) - fallimento del 27 novembre 1986 - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Manifattura Grober*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimento di Valdengo (Vercelli): iii):

periodo: dall'8 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 luglio 1989 - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dall'8 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Statica*, con sede in Strevi (Alessandria) e stabilimento di Strevi (Alessandria):

periodo: dal 21 agosto 1989 al 18 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 febbraio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.r.l. Filatura Caligaris*, con sede in Valdengo (Vercelli): e stabilimento di Valdengo (Vercelli):

periodo: dal 10 aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Samit*, con sede in Borgosesia (Vercelli) e stabilimento di Borgosesia (Vercelli):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 23 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Samit*, con sede in Borgosesia (Vercelli) e stabilimento di Borgosesia (Vercelli):

periodo: dal 24 gennaio 1989 al 23 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 gennaio 1989 - CIPI 24 ottobre 1989;
prima concessione: dal 24 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Olivero Domenico*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dall'11 maggio 1989 all'11 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 maggio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dall'11 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Triggiano già Superga*, con sede in Torino e stabilimento di Triggiano (Bari):

periodo: dal 1° settembre 1989 al 26 novembre 1989:
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Sap Puppieni*, con sede in Crusinallo di Omegna (Novara) e stabilimento di Crusinallo di Omegna (Novara):

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 16 luglio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 16 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. cavi Pirelli*, con sede in Arco Felice (Napoli) e stabilimento di Arco Felice (Napoli):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Elfin M.B.*, con sede in Borgaro (Torino), stabilimento di Borgaro (Torino) e unità di Torino:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

8) *S.p.a. Elfin M.B.*, con sede in Borgaro (Torino), stabilimento di Borgaro (Torino) e unità di Torino:

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

9) *S.p.a. Nuove iniziative industriali*, con sede in Milano e stabilimento di Ormea (Cuneo):

periodo: dal 10 aprile 1989 all'8 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 13 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Monginevro*, con sede in Gargallo (Novara) e stabilimenti di Gargallo e Cavallirio (Novara):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 2 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
in amministrazione controllata.

11) *S.p.a. Monginevro*, con sede in Gargallo (Novara) e stabilimenti di Gargallo e Cavallirio (Novara):

periodo: dal 3 febbraio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 febbraio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 3 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Sibeto*, con sede in Torino e stabilimento di Novi Ligure (Alessandria):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 31 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Filidea*, con sede in Caresanablot (Vercelli) e stabilimento di Caresanablot (Vercelli):

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 20 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 22 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Val-Vi*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Val-Vi*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Cansiglio*, con sede in Revine Lago (Treviso) e stabilimento di Revine Lago (Treviso):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77 fino al 22 marzo 1988.

2) *S.p.a. Cansiglio*, con sede in Revine Lago (Treviso) e stabilimento di Revine Lago (Treviso):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 30 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Saetta autotrasporti*, con sede in Catania, unità nazionali:

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 23 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Saetta autotrasporti*, con sede in Catania, unità nazionali:

periodo: dal 24 novembre 1988 al 22 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 novembre 1988 - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 24 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Industria confezioni Luisa*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Calenzano (Firenze):

periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/77.

6) *S.p.a. Sires*, con sede in Napoli e stabilimento di Roccasecca (Frosinone):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 1° agosto 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Artigianato ceramico*, con sede in Civita Castellana (Viterbo) e stabilimento di Civita Castellana (Viterbo):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Ceramiche dei maestri Cosmati* dal 12 maggio 1989 *S.r.l. Hidra ceramica*, con sede in Civita Castellana (Viterbo) e stabilimento di Civita Castellana (Viterbo):

periodo: dal 1° marzo 1989 al 27 agosto 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Patriarca*, con sede in Reana del Rojale (Udine) e stabilimenti di Attimis (Udine) e Reana del Rojale (Udine):

periodo: dal 29 ottobre 1989 al 28 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 ottobre 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 29 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Safau*, con sede in Udine e stabilimento di Cargnacco di Pozzuolo del Friuli (Udine):

periodo: dal 27 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Royal elettrodomestici*, con sede in S. Quirino (Pordenone) e stabilimento di S. Quirino (Pordenone):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 febbraio 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.a.s. Bulfon comm. Andrea & figli*, con sede in Udine e stabilimento di Udine:

periodo: dal 17 settembre 1989 al 16 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 marzo 1987 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.a.s. Bulfon comm. Andrea & figli*, con sede in Udine e stabilimento di Udine:

periodo: dal 17 marzo 1990 al 20 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 marzo 1987 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Industrie Pascolini*, con sede in Ronchis di Faedis (Udine) e stabilimento di Ronchis di Faedis (Udine):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 3 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 aprile 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Industrie Pascolini*, con sede in Ronchis di Faedis (Udine) e stabilimento di Ronchis di Faedis (Udine):

periodo: dal 4 marzo 1990 al 2 aprile 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 aprile 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Ridel*, con sede in Majano (Udine) e stabilimento di Majano (Udine):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 maggio 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. 2 R - Due erre costruzioni*, con sede in Trieste e stabilimento di Palmanova (Udine):

periodo: dal 23 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 28 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Stock*, con sede in Trieste, unità nazionali:

periodo: dal 13 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Laboratori don Baxter*, con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 6 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dall'8 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati comunque non oltre il 31 dicembre 1989:

1) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1980 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1980.

2) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, sospesi dal 18 novembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982.

3) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

4) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1985.

5) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano; lavoratori disponibili dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 23 marzo 1981.

6) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione di Nola-Marigliano; lavoratori sospesi dal 25 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 novembre 1982.

7) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dall'8 novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1983.

8) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 10 ottobre 1983 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

9) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nel progetto PS3/121, e PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli, per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 26 luglio 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

10) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, dal 7 gennaio 1982 od entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1982.

11) Area dei comuni di Villa Literno e Castel Volturno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e della rete di collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

12) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione e della rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziati dall'ex Casmez, resisi disponibili dal 21 aprile 1987 od entro otto mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

13) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — imprese impegnate nella realizzazione dei lavori concernenti il progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, costruzione vasche di depurazione. Lavoratori disponibili dal 30 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

14) Area del comune di Valsinni (Matera). — Realizzazione delle opere relative alla condotta del Sinni; lavoratori sospesi dal 5 gennaio 1982 o entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° luglio 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1985.

15) Area del comune di Valsinni (Matera). — Realizzazione delle opere relative alla condotta del Sinni; lavoratori sospesi dal 5 gennaio 1982 o entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1985.

16) Area dei comuni di Valsinni (Matera) e Senise (Potenza). — Realizzazione delle opere relative alla condotta Sinni; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga da cinquantotto mesi al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 25 luglio 1985.

17) Area dei comuni di Valsinni (Matera) e Senise (Potenza). — Realizzazione delle opere relative alla condotta Sinni; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 25 luglio 1985.

18) Area industriale del comune di Acerra (Napoli). — Aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione stradale del raccordo perimetrale di Pomigliano d'Arco (Napoli), al pendolo dell'asse di supporto in località Spinello di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 7 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983.

19) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 5 ottobre 1982 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 maggio 1983.

20) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 23 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

21) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete di collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 1° giugno 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

22) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Frignano Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Realizzazione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 2 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1985.

23) Area industriale di Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 gennaio 1983 o entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983.

24) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova-Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 4 luglio 1983 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1983.

25) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento della S.p.a. Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 1° febbraio 1984 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984.

26) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

27) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 10 giugno 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

28) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

29) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione del «Nuovo ospedale civile S. Maria delle Grazie» in località La Schiana di Pozzuoli (Napoli), lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986.

30) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del «Nuovo ospedale civile S. Maria delle Grazie» in località La Schiana di Pozzuoli (Napoli), lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

31) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto - progetto PS3/45 e PS/45B per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983.

32) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario Cuma I e II lotto - progetto PS3/45 e PS3/45B, per conto della Casmez, resisi disponibili dall'11 giugno 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

33) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SA1/NA 306/5: lavoratori disponibili dal 13 settembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

34) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SA1/NA 306/5: lavoratori disponibili dal 9 luglio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

35) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Lavoratori dipendenti delle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, sospesi dal 7 maggio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

36) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

37) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Realizzazione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

38) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del progetto 020491, relativo all'opera pubblica «costruzione di n. 171 alloggi in Secondigliano (Napoli), comparto V, ai sensi della legge n. 60/63 nell'ambito del piano urbanistico 167 di Secondigliano per conto dell'IACP; lavoratori sospesi dal 9 dicembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

39) Area del comune di Napoli - Zone di S. Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto speciale PS3/2 realizzazione del I lotto, sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

40) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985.

41) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 20 maggio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

42) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori disponibili dal 20 maggio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

43) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 19 maggio 1987 al 31 dicembre 1987:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

44) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

45) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della Legge n. 219/81 titolo VIII, sospesi dal 17 dicembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

46) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81 titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

47) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione finanziate dal commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81 titolo VIII; lavoratori sospesi dal 28 aprile 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

48) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie, di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo di Napoli, sindaco di Napoli, titolo VIII, legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 4 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

49) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, titolo VIII della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 9 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

50) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della costruenda nuova centrale di sollevamento di Capodimonte-Scudillo nonché per il trasferimento della intera portata del Serino al serbatoio di S. Giacomo dei Capri, finanziati dal comune di Napoli, sospesi dal 19 gennaio 1985 od entro 12 mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

51) Area dei comuni in provincia di Napoli: Pozzuoli, Quarto, Volla, Pollena, Cercola, Casalnuovo, Pomigliano, Marigliano, Brusciano, S. Vitaliano, Castelcisterna, Villaricca, Afragola, Melito, Caivano, Casoria, Boscoreale. — Imprese impegnate nella costruzione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219, titolo VIII: lavoratori sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

52) Area dei comuni della provincia di Napoli. — Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal commissario di straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

53) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castel Cisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. — Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi di cui al titolo VIII della legge n. 219/81: lavoratori sospesi dal 9 febbraio 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

54) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castel Cisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. — Imprese impegnate nella realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie, programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania; fondi del titolo VIII, legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 1° aprile 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1989.

55) Area del comune di Napoli. — Costruzione del I lotto del nuovo Palazzo di giustizia delle città di Napoli nell'ambito del centro direzionale, opera finanziata dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori sospesi dal 18 marzo 1985 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

56) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del I e II lotto del nuovo Palazzo di giustizia della città di Napoli, nell'ambito del Centro direzionale per opere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici attraverso le leggi n. 309/57, n. 285/63, n. 1194/70 ed inoltre attraverso la legge finanziaria n. 283/78, resisi disponibili dal 16 settembre 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

57) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del I e II lotto del nuovo Palazzo di giustizia di Napoli, nell'ambito del centro direzionale, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici, resisi disponibili dal 6 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

58) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del II e III lotto del nuovo Palazzo di giustizia di Napoli, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

59) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 3 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

60) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile: lavoratori sospesi dal 2 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

61) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie in località Monterusciello, di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

62) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Aziende impegnate nella costruzione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione in località Monterusciello, finanziata dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 1° settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

63) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto pilota di desolforazione presso il 3° gruppo della centrale termoelettrica Enel: lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1988 od entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

64) Area del comune di Massafra (Taranto). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella ultimazione delle opere relative all'acquedotto del Sinni di Massafra sospesi dal 14 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:.
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985.

65) Area del comune di Massafra (Taranto). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella ultimazione delle opere relative all'acquedotto del Sinni di Massafra sospesi dal 14 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985.

66) Area dei comuni di Melito, S. Antimo, Casandrino, Frattamaggiore, Grumo Nevano (Napoli), S. Arpino, Succivo (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale P53/194, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 28 aprile 1985 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

67) Area dei comuni di Melito, S. Antimo, Casandrino, Frattamaggiore, Grumo Nevano (Napoli), S. Arpino, Succivo (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale P53/194, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 28 aprile 1985 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

68) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, SS 145 I lotto II stralcio; lavoratori sospesi dall'8 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

69) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, SS 145 I lotto II stralcio; lavoratori sospesi dal 1° luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

70) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica della nuova sede della facoltà di scienze naturali, matematica, fisica, e di economia e commercio in Monte S. Angelo (Napoli); lavoratori sospesi dal 20 giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:
decretó-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

71) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova Università in Monte S. Angelo, finanziata dall'Università degli studi di Napoli; lavoratori sospesi dal 25 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

72) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica «Unità locale dei servizi socio-sanitari» nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano (Napoli) per conto dell'IACP, finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi n. 166 e n. 492; lavoratori sospesi dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

73) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della unità locale dei servizi socio-sanitari nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano, finanziata dal C.E.R. ai sensi della legge n. 166 e n. 492; lavoratori sospesi il 16 luglio 1987 od entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

74) Area del comune di Frattamaggiore (Napoli). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione della opera pubblica «distribuzione e costruzione della rete di gas metano», resisi disponibili dal 18 novembre 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

75) Area dei comuni di Caivano e Acerra (Napoli) e Orta di Atella (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica PS 3/144, impianto di depurazione di Napoli Nord e rete di collettori, finanziata dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 30 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

76) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nell'opera pubblica progetto PS3/145C, ristrutturazione dei canali Sbauzone ed Arenaccia nell'area portuale di Napoli, resisi disponibili dal 28 gennaio 1986 od entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989:
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

77) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori occupati imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di n. 174 alloggi e di un prefabbricato per opere sociali» in località Monteruscello, finanziata dall'IACP, lavoratori resisi disponibili dal 10 agosto 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

78) Area del comune di Pozzuoli (Napoli) - Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di n. 174 alloggi ed un fabbricato per opere sociali» in località Monteruscello, finanziato dall'IACP. Lavoratori resisi disponibili dal 1° giugno 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89:
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

79) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione di una scuola media composta di 24 aule ordinarie, 4 aule speciali, 1 Aula Magna, 2 palestre coperte, 1 campo di pallacanestro all'aperto in via Cinzia, lavoratori resisi disponibili dal 23 gennaio 1986 al 6 ottobre 1987:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

80) Area del comune di Napoli — Realizzazione del «Potenziamento squadra rialzo di Napoli centrale», finanziata dal Ministero dei trasporti; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 od entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

81) Area dei comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone, Capua e Presenzano (Caserta). — Realizzazione del III e IV lotto dell'acquedotto Campania occidentale finanziato dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° luglio 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1988.

82) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del «completamento n. 6 edifici a torre per complessivi 216 alloggi» in località Masseria Cardone di Napoli, finanziamento legge n. 457/78, staz. app. I.A.C.P.; lavoratori disponibili dal 17 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

83) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 6 fabbricati per un totale di 216 alloggi nel comune di Napoli, finanziati dallo I.A.C.P.; lavoratori disponibili dal 3 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

84) Area del comune di Afragola (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione di «costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dalla ex Casmez, lavoratori resisi disponibili dal 5 maggio 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

85) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «costruzione svincolo a livelli sfalsati tra la S.S. 264 e la S.P. Cancello Arnone-Villa Literno» appaltata dall'ANAS; lavoratori disponibili dal 6 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

86) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dello svincolo a livelli sfalsati tra la S.S. 264 e la S.S. Cancello Arnone - Villa Literno appaltato dall'Anas. Lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

87) Area del comune di Pozzuoli. — Realizzazione 600 alloggi per i senza tetto a causa dei bradisismo, urbanizzazione primaria di 600 alloggi; edilizia scolastica ed urbanizzazione impianti sportivi e centro commerciale in loc. Monteruscello - Pozzuoli, finanziato dalla protezione civile della legge n. 748/83; lavoratori sospesi dal 2 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

88) Area dei comuni di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «variante della S.S. 268 del Vesuvio» agli abitanti di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), 3° lotto, finanziati dall'ANAS in app. art. 12 della legge n. 1/78, resisi disponibili dal 16 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

89) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione del 3° Centro polifunzionale Rione Traiano - Soccavo (Napoli) finanziato dal comune di Napoli, resisi disponibili dal 23 luglio 1986 od entro dodici mesi dalla data predetta:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

90) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione di 101 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e sistemazione esterna, finanziate dal Ministero della protezione civile, resisi disponibili dal 25 marzo 1987 od entro nove mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

91) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Realizzazione di 101 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazione esterna, finanziamenti del Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dall'8 febbraio 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

92) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione dei lavori di infrastruttura primaria e primo stralcio, appaltata dallo IACP di Napoli e finanziata ai sensi della legge n. 471/71; lavoratori sospesi dal 6 febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

93) Area della provincia di Messina. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo, resisi disponibili dal 26 marzo 1987 al 31 dicembre 1987:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

94) Area della provincia di Messina. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo, resisi disponibili dal 26 marzo 1987 al 31 dicembre 1987:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

95) Area della provincia di Messina. — Realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo; lavoratori disponibili dal 1° gennaio 1988 o entro dieci mesi:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° luglio 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

96) Area della provincia di Messina. — Realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo; lavoratori disponibili dal 1° gennaio 1988 o entro dieci mesi:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

97) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale di Napoli e relative infrastrutture» finanziato, in parte, con fondi F.I.O. - F.E.R.S. e B.E.I. e resisi disponibili dal 4 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

98) Area del comune di Napoli. — Realizzazione impianto di depurazione di Napoli-Est e rete di collettori in località Ponticelli (Napoli), progetto PS3/145, finanziata dalla Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; lavoratori resisi o che si renderanno disponibili dal 13 dicembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

99) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 300 alloggi e relative infrastrutture in Secondigliano (Napoli), con finanziamenti del Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 30 settembre 1987 o entro otto mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

100) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova caserma VV.FF. in via Poggioreale - Napoli; finanziata dal Ministero dei lavori pubblici ex legge n. 843/78; lavoratori sospesi dal 30 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

101) Area del comune di Napoli. — Costruzione nuova barriera Napoli-Est e nuovo casello Pomigliano d'Arco; finanziata dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

102) Area della provincia di Benevento. — Imprese impegnate nella realizzazione di 36 alloggi di servizio da assegnare in locazione ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di Benevento per conto della Italposte di Roma; lavoratori sospesi dal 4 gennaio 1988 o entro dieci mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

103) Area della provincia di Benevento. — Imprese impegnate nella realizzazione di 36 alloggi di servizio da assegnare in locazione ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di Benevento per conto della Italposte di Roma; lavoratori sospesi dal 4 gennaio 1988 o entro dieci mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

104) Area del comune di Rende (Cosenza). — Costruzione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni di Cosenza e Rende; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 novembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

105) Area della provincia di Brindisi. — Realizzazione della centrale termoelettrica di Brindisi-Cerano; lavoratori sospesi il 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

106) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'asse di supporto vicino alle aree di sviluppo industriale di Napoli, e terra di lavoro. Prog. SAI/NA 306/3/1, finanziato da Asi/Casmez; lavoratori disponibili dall'11 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

107) Area della provincia di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione della nuova casa circondariale di Secondigliano, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori resisi disponibili dal 29 agosto 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

108) Area dei comuni di Napoli, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Portici, Ercolano e Torre Annunziata (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di «Costruzione rete gas metano» finanziati ai sensi della legge n. 784/80 e fondi FERS; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

109) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo all'ingrosso finanziato dalla Cassa depositi e prestiti ed in parte dalla legge n. 219/81; lavoratori disponibili dal 24 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

110) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e rete di collettori - progetto PS3/120 - finanziato dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 28 novembre 1988:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

111) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione della variante esterna dell'abilitato di Castellammare, 1° lotto, dal casello autostradale NA-SA al km 9+700; lavoratori resisi disponibili dal 14 dicembre 1988:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

112) Area del comune di Monte di Procida (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di 82 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazioni esterne, finanziate dal Ministero della protezione civile; lavoratori disponibili dal 14 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 337/89;
proroga da sei mesi al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

113) Area del comune di Monte di Procida (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di 82 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazioni esterne, finanziate dal Ministero della protezione civile; lavoratori disponibili dal 14 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

114) Area del comune di Brindisi. — Realizzazione dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 30 ottobre 1978 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 febbraio 1979.

115) Area del comune di Brindisi. — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison, sospesi dal 23 aprile 1981 o entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1981.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A0235

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000